Mentre l'imposizione per aree cerca le regole i consuntivi 2005 seguono il Codice civile

In campo le competenze giuridico-contabili in Tribunale e per vigilare sul denaro sporco

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Ai professionisti anche il monitoraggio delle risorse lecite

Cresce l'attesa dei professionisti per l'emanazione delle disposizioni attuative dei nuovi obblighi antiriciclaggio che riguarderanno a breve la loro attività. Nonostante siano date per imminenti, le norme regolamentari non sono state infatti ancora ufficialmente emanate, così come il collegato provvedimento che l'Ufficio italiano cambi dovrebbe delineare compiutamente il contenuto dei criteri che dovranno ispirare la segnalazione delle operazioni sospette.

Nel frattempo è invece giunta la definitiva approvazione della delega per il recepimento della terza direttiva comunitaria per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, n. 2005/60/CE, inserita nella neo-varata legge comunitaria 2005, licenziata dalle Camere in questi giorni e che contiene anche novità di diretto impatto sull'universo delle professioni.

● **La comunitaria 2005.** Con una modifica al decreto legislativo n. 56/2004, la comunitaria 2005 ha esteso i doveri di segnalazione delle operazioni sospette a tutti i soggetti che rendano servizi professionali in materia di amministrazione, contabilità e tributi, ampliando i doveri attribuiti ai soli iscritti in Albi dalla previdente versione del provvedimento.

I principi e criteri direttivi individuati nascono nel segno della peculiarità principale della nuova direttiva, che consiste nel fatto che le misure antiriciclaggio non dovranno riguardare solo il contrasto al riutilizzo del denaro di fonte illecita, ma monitorare anche l'accumulo di risorse di fonte lecita potenzialmente destinabili al finanziamento del terrorismo: in questa nuova ottica dovranno essere concepite le citate misure per attuare il congelamento dei capitali "a rischio", inclusa la possibilità di affidare l'amministrazione e la gestione delle risorse economiche congelate a un'autorità pubblica.

Dovranno poi essere censite le persone giuridiche e fisiche che esercitano attività finanziaria in modo occasionale o su scala limitata, nonché estese le disposizioni della direttiva ai soggetti ricompresi nella vigente normativa italiana antiriciclaggio, nonché alle professioni e categorie di imprese che svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra le quali la direttiva menzionata sulle società fiduciarie.

Non vengono dimenticati i professionisti, in attesa di avviare la loro attività di collaborazione con le autorità di vigilanza. La delega, come per gli altri intermediari, impone loro di graduare gli obblighi di adeguata verifica della clientela in funzione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto di affari, prodotto o transazione, con l'ulteriore raccomandazione volta ad adeguare l'applicazione delle disposizioni alle peculiarità delle varie professioni e alle differenze in scala e dimensione degli enti e delle persone soggetti alla direttiva. Va sottolineato il criterio di delega volto a evitare il ripetersi delle procedure di identificazione del cliente, prevedendo in quali casi gli enti e le persone soggetti alla direttiva possano ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Sui mutati doveri del collegio sindacale, infine, va posto l'accento sugli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, così come quelli di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative, nonché estendere i doveri del collegio stesso alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.

LUIGI FERRAJOLI

ALLO STUDIO UN TESTO UNICO

■ L'attuazione della terza direttiva, che il Governo dovrà adottare entro il 2007, passerà per uno o più decreti legislativi, finalizzati a prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dai regolamenti Cee n. 2580/2001 e n. 881/2002, nonché da quelli emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Regolamenti, questi, messi a punto con l'intento specifico di contrastare il finanziamento del terrorismo e dell'attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

L'esigenza primaria sarà quella di coordinare le disposizioni interne attualmente vigenti in materia — di cui alla legge 197/91, al Dlgs 56/2004 e alle altre fonti collegate — con l'ultima normazione sovranazionale, in un momento di particolare fermento dovuto alla fase, ancora in corso, di attuazione della precedente direttiva antiriciclaggio, la 2001/97/Cee, e al progetto di riunire in un Testo unico tutte le disposizioni nazionali antiriciclaggio, che in questa occasione potrebbe trovare concreta attuazione